

Analisi storico-comparata dei provvedimenti di regolarizzazione in materia di immigrazione dal 1986 al 2020

A cura di Claudia Cesarini e Massimiliano D'Alessio
(Ufficio studi FONDAZIONE METES)

FONDAZIONE METES

Premessa

L'art. 103 del Decreto Rilancio prevede una procedura per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari: è data possibilità ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri o italiani.

La grande differenza rispetto alle precedenti regolarizzazioni sta nell'ammettere alla procedura anche i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31/10/2019, ma che, alla data dell'8 marzo 2020, risultino presenti sul territorio nazionale senza che se ne siano allontanati e abbiano svolto, antecedentemente al 31 ottobre 2019, attività di lavoro segnatamente nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura. In tali casi viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo (sei mesi). Se in tale periodo il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La possibilità di concedere un permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale era già contenuta nell'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)¹. Tale protezione avrebbe consentito a coloro il cui permesso di soggiorno era in scadenza di ottenere un nuovo titolo rinnovabile e convertibile ed usufruire di un alloggio, ma purtroppo non si è tradotta in pratica, lasciando di fatto nell'invisibilità e a rischio di espulsione le vittime dello sfruttamento lavorativo.

Il permesso temporaneo previsto dall'art. 103 è uno strumento fondamentale e senza precedenti, poiché a differenza dell'art. 18 del TUI non è necessaria la sussistenza della fattispecie di sfruttamento. Si amplia, così, la possibilità di regolarizzazione anche a tutti quei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto i quali sarebbero stati possibili destinatari di provvedimento di espulsione.

¹ La norma stabilisce che nei casi accertati di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero e di concreto pericolo per la sua incolumità, può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.